Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 17 settembre 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 220 DEL 17 SETTEMBRE 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Istituto Mobiliare Italiano:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 18 e 19 agosto 1941-XIX e di quelle sorteggiate precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 16 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1941-XIX, registro 1 Africa Italiana, foglio n 4.

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

MEDAGLIA D'ARGENTO

Sambuci Igino di Giacomo e di Proietti Assunta, nato a Roma il 18 marzo 1913, sottotenente di fanteria di complemento. — Durante ripetuti e violenti attacchi ad un fortino da parte di numerosi nemici, sempre presente ove maggiore era il pericolo, infondeva negli ascari, con l'esempio del suo ardimentoso contegno, aggressività e spirito combattivo. Volontariamente, alla testa di pochi ascari, eseguiva ardite puntate contro gli assalitori, riuscendo a ricacciarli ed infliggere loro gravi perdite — Mugia 3-4-5 ottobre 1937-XV

Berè Adgoi, ascari (70270) (*alla memoria*). — Rimasto ferito ad una gamba e ad un braccio, rifiutava decisamente il trasporto al posto di medicazione e continuava a sparare fino a quando, colpito al petto da una raffica di mitragliatrice, lasciava gloriosamente la vita sul campo. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

MEDAGLIA DI BRONZO

Cigliana Carlo fu Giorgio e di Giuliani Giulia, nato a Novara il 20 dicembre 1895, tenente colonnello di S. M. in s.p.e. — Partecipava volontario a numerosi voli di guerra, dando costante prova di bravura, di sprezzo del pericolo e generoso spirito di sacrificio. Durante una cruenta azione contro rilevanti forze avversarie, incurante della violenta reazione nemica, contribuiva efficacemente al successo, prodigandosi oltre il dovere nel collegamento dei reparti operanti e nell'ardito bombardamento aereo del nemico, non ritirandosi dal campo di battaglia che ad esaurimento di carburante. Esempio costante di superbe virtù militari. — Settore Occidentale ferrovia A.O.I., 1-2 dicembre 1937-XVI

Ali Mamit, ascari. — Durante uno scontro con nuclei avversari, rimasto gravemente ferito, continuava a combattere, finchè il nemico non era completamente messo in fuga. — Piccolo Abbai, 22 febbraio 1938-XVI.

Amare Teferi ascari. — Porta arma tiratore, durante un combattimento, quantunque ferito, non abbandonava l'arma e si recava al posto di medicazione solo quando il buluc aveva assunto la dislocazione per la sosta della notte. — Faguttà, 26 marzo 1938-XVI.

Belai Zebheiè, ascari (35456). — Visto il proprio ufficiale ferito, impossibilitato ad aiutarlo, rimaneva a lui vicino difendendolo strenuamente finchè rimaneva anch'esso gravemente ferito. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Bocrezieu Garejesus, ascari (50141). — Durante un combattimento si distingueva per ardimento e spirito aggressivo. Ferito gravemente, continuava a incitare i compagni. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Gabrù Abraha II, ascari. — Durante un violento corpo a corpo difendeva strenuamente il proprio ufficiale, sinchè veniva anch'egli ferito più volte da arma bianca. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Ghebregherghis Ambir, ascari (69127). — Porta ordini, rimasto ferito ad una gamba raggiungeva ugualmente il reparto nonostante il tormento della ferita, trascinandosi carponi fino ad assolvere l'incarico affidatogli. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Gherenchiel Agos, ascari (*alla memoria*). — Nel generoso tentativo di ricuperare la salma del proprio graduato, caduto in un punto intensamente battuto dal fuoco nemico, cadeva eroicamente, dando luminoso esempio di spirito di cameratismo spinto fino al sacrificio. — Bosco di Pasit (Danghila), 5 marzo 1938-XVI.

Malachesram Tuoldemedin, ascari (61908). — Combattente animoso, raggiungeva volontariamente la sua compagnia in combattimento e quantunque gravemente ferito continuava ad incitare i compagni alla lotta. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Mohamed Said Aminat, ascari. — Durante uno scontro con nuclei nemici, ferito gravemente e circondato, con singolare sprezzo del pericolo trovava la forza di colpire mortalmente un capo avversario. Sopportava poi serenamente la violenta reazione dei nemici che gli infliggevano ben altre cinque gravi ferite. — Piccolo Abbai, 22 febbraio 1938-XVI.

Uoldiè Damtiè, muntaz. — Ferito ad un braccio continuava a sparare col fucile mitragliatore per circa un'ora, fino a che non cadeva svenuto. — Cirmù, 22 maggio 1939-XVII.

CROCE DI GUERRA

Abrahà Berhì, ascari (69187). — Porta ordini, benchè ferito continuava ad assolvere il suo compito, non recandosi al posto di medicazione che al termine del combattimento. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Adgù Iemil, ascari (34847). — Difendeva valorosamente la propria mitragliatrice che stava per essere catturata dall'avversario. Ferito, non abbandonava i compagni che dopo allontanata la minaccia. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Afà Asfedai, ascari (70209). — Conducente, partecipava volontariamente ad un aspro combattimento. Rimasto ferito, continuava a tenere spirito aggressivo ed a incitare i compagni alla lotta. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Ailù Destà, ascari (109851). — In aspro combattimento, benchè ferito seriamente, continuava a tenere spirito aggressivo, fino a che, stremato di forze, non veniva portato al posto di medicazione. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Araià Melchè, ascari (70259). — In aspro combattimento, benchè ferito, manteneva spirito aggressivo ed incitava i compagni alla lotta. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Bechit Adum, ascari. — In aspro combattimento, benchè ferito, non lasciava il suo posto, respingendo con aggressività gli avversari. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Boti Auasc, ascari. — Durante un combattimento, benchè ferito, non desisteva dall'inseguire un gruppo nemico e dall'incitare i compagni. — Cirmù, 22 maggio 1939-XVII.

Dadì Ciucalà, ascari. — Durante un combattimento, benchè ferito, continuava ad inseguire i nemici, animando i compagni con l'esempio del suo ardimentoso contegno. — Cirmù, 22 maggio 1939.

Dubbalè Gelberiè, ascari (34851). — Sebbene ferito, non abbandonava il proprio posto che quando gli veniva ordinato dal proprio ufficiale. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937.

Irdinchiel Aileab, ascari (70521). — In aspro combattimento, benchè seriamente ferito alla bocca, continuava a tenere spirito aggressivo. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937.

Negassè Tesfasghi, ascari (62232). — Conducente, raggiungeva volontario il reparto impegnato contro forze preponderanti, distinguendosi per ardimento e sprezzo del pericolo. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Omar Mohamed Ibraim, ascari (63643). — Durante uno scontro, si impegnava in violento corpo a corpo con alcuni nemici, riuscendo ad abbatterne uno ed a fugare gli altri. — Rob Gheveà (Goggiam), 9 maggio 1938-XVI.

Said Uorrachì, ascari (109836). — In aspro combattimento, benchè ferito, continuava a tenere spirito aggressivo ed incitava i compagni alla lotta. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Techestè Gherechida, ascari (69213). — Durante un combattimento, benchè ferito, rifiutava di lasciarsi trasportare al posto di medicazione e continuava a combattere ed a incitare i compagni. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Teclegherghies Masasciò, ascari (68364). — Quale alfiere del battaglione dava costante prova di serenità e sprezzo del pericolo. Nei momenti più difficili incitava i propri compagni alla lotta per l'onore dell'insegna, che portava con fierezza sempre in piedi con virile baldanza. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937.

Tesfai Menghescià, ascari (65285). — Servente d'arma d'accompagnamento, si prodigava alacremente nel rifornimento munizioni e, accortosi che nuclei nemici cercavano di catturare l'arma, li ributtava a colpi di bombe a mano. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Tesfasghi Oghamariam, ascari (53525). — Capo arma, durante un combattimento, benchè ferito, continuava a mitragliare il nemico, infliggendogli gravi perdite. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

Tesfatzien Agbasghi, ascari (64600). — Difendeva strenuamente la propria mitragliatrice che stava per essere catturata dall'avversario. Ferito, lasciava il proprio posto solo dopo allontanata la minaccia. — Amba Tigris e dell'Alberone (Socotà), 4 settembre 1937-XV.

(1809)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 954.

Norme espropriative per la costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le stime compilate dal Circolo ferroviario d'ispezione di Palermo e successivamente dall'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Palermo, allo scopo di determinare le indennità da offrirsi ai proprietari, ai sensi dell'art. 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per le espropriazioni rese necessarie in dipendenza della costruzione delle ferrovie secondarie in Sicilia, equivalgono, per tutti gli effetti dell'art. 48 della detta legge, alla perizia di cui all'art. 32 della legge stessa, ogni qualvolta siano state redatte in base a stati di consistenza compilati con le modalità dell'art. 176 del testo unico approvato dal decreto Luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° settembre 1940-XVIII e cesserà di avere vigore con l'ultimazione dei lavori e con la definizione totale delle pratiche espropriative rientranti nei compiti del cessato Ufficio speciale con sede in Palermo, istituito con R. decreto-legge 24 novembre 1921, n. 1696.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — HOST VENTURI — GRANDI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 1° agosto 1941-XIX, n. 955.

Aumento dell'indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei carabinieri Reali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

L'indennità giornaliera per deficienza forza organica, di cui attualmente godono i militari dell'Arma dei carabinieri Reali nelle stazioni con meno di quattro conviventi, è elevata a L. 1,50, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Su tale indennità non sono applicabili le detrazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 956.

Assegnazione in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale del palazzo Clerici in Milano e assegnazione di contributi per il restauro e la sistemazione del detto edificio e per il funzionamento dell'Istituto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il palazzo Clerici in Milano, sito in via Clerici, 3-5, distinto al catasto urbano con il mappale 2245 sub 1, di piani 3 e vani 174, è assegnato in uso all'Istituto per gli studi di politica internazionale per le proprie finalità culturali e per la durata di anni 50 a far tempo dal 1° luglio 1941-XIX.

Art. 2.

Per il restauro del palazzo di cui all'art. 1 della presente legge e per la sistemazione del medesimo agli usi cui è destinato, è assegnata la somma di L. 2.800.000 da iscriversi nel bilancio della spesa del Ministero delle finanze e da corrispondersi in rate in relazione allo stato di avanzamento dei lavori. I lavori saranno eseguiti sotto la vigilanza del Genio civile, su progetto da approntarsi a cura del detto Istituto e da approvarsi dal Ministero delle finanze di concerto con quello dei lavori pubblici.

Per le spese inerenti al funzionamento dell'Istituto di cui sopra è autorizzata la corresponsione di un contributo annuo di L. 500.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per dieci esercizi finanziari consecutivi a partire da quello 1941-42 e fino a quello 1950-51. Il contributo di cui all'art. 17 del Regio decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1443, convertito nella legge 9 gennaio 1939-XVII, n. 36, continuerà ad essere corrisposto fino a tutto l'esercizio finanziario 1950-51.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Gli atti da stipulare in applicazione dell'art. 1 della presente legge verranno assoggettati all'imposta fissa di registro e a quella di trascrizione ipotecaria di L. 20 ciascuna e ai diritti catastali in misura minima, restando salvi gli emolumenti spettanti al Conservatore delle ipoteche e i diritti e compensi dovuti all'Ufficio del registro.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 957.

Aumento del limite massimo dei fondi di riserva dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'art. 10, 1° e 3° comma, del Regio decreto-legge 8 dicembre 1927-VI, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928-VII, n. 3474, è modificato come segue:

« Per ciascuna Azienda dei monopoli di Stato è istituito un fondo di riserva per le spese impreviste, formato con assegnazioni da farsi nei singoli esercizi in ragione del 2 per cento dei prodotti di carattere industriale e commerciale delle Aziende stesse.

« Le assegnazioni cessano quando il fondo abbia raggiunto L. 100.000.000 per l'Azienda tabacchi, L. 20.000.000 per quella dei sali e L. 3.000.000 per quella del chinino di Stato. Le somme prelevate dai fondi di riserva delle singole Aziende saranno reintegrate mediante appositi stanziamenti da approvarsi con la procedura stabilita per le variazioni di bilancio ».

Art. 2.

L'art. 22, 3° comma, del Regio decreto-legge 23 gennaio 1936-XIV, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1342, è così modificato:

« Il limite massimo del fondo di riserva è stabilito nella somma di L. 5.000.000 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 958.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 19 aprile 1941-XIX, n. 305, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 959.

Conversione in legge del R. decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 28 aprile 1941-XIX, n. 310, concernente maggiore assegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 960.

Conversione in legge del R. decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 19 maggio 1941-XIX, n. 414, concernente maggiori assegnazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1940-41.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 17 agosto 1941-XIX, n. 961.

Conversione in legge del R. decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 11 giugno 1941-XIX, n. 511, contenente nuove misure fiscali sugli oli di semi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 27 giugno 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « La Vecchia e Parata » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 aprile 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che i fondi qui appresso indicati si trovano nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondi denominati « La Vecchia e Parata », riportati nel vigente catasto rustico del comune di Grazzanise in testa alla ditta Abbate Angelo fu Giov. Battista, al foglio di mappa 17, particelle 51 e 56 per la superficie complessiva di Ha. 1.46.78 e con l'imponibile di L. 190,81.

Il fondo « La Vecchia » confina con la strada comunale omonima e con le proprietà di Abbate Giovanni fu Francesco e figli, di Raimondo Maddalena fu Salvatore, di Petrella Maddalena e Matilde di Paolo.

Il fondo « Parata » confina con la strada comunale di Cancello, con le proprietà di Petrella Maddalena e Matilde di Paolo e di Abbate Francesco di Angelo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I fondi « La Vecchia e Parata » sopradescritti sono trasferiti in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione dei fondi stessi, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 4500 (quattromilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 27 giugno 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 luglio 1941-XIX
Registro n. 13 Finanze, foglio n. 364. — LESEN

(3634)

REGIO DECRETO 4 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Pagliaio Vecchio » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 15 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Pagliaio Vecchio », riportato nel catasto del comune di Grazzanise, in testa a Gravante Angelo, Giovanni ed Antimo Maria fu Pasquale, al foglio di mappa 8, particelle 11/a, 12 (fabbricato rurale con diritto alla corte di cui alla particella n. 30), 13, 14, 29 (fabbricato rurale con diritto alla corte di cui alla particella n. 30), 35, per la superficie complessiva di Ha. 5.47.38 e con l'imponibile di L. 543,66.

Il suddescritto fondo confina con le strade comunali « Degli Schiavi » e « Olmitello » e con le proprietà di Leonetti Virginio fu Giuseppe, di Moscati Maria fu Luigi, ecc., di Gravante Angelo, Giovanni e Antimo Maria fu Pasquale, di Parente Brigida, Giuseppina, ecc., di Gravante Nicola fu Antonio, di Gravante Giovannina fu Pasquale;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 24 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Pagliaio Vecchio » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 16.500 (sedicimilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dàto a San Rossore, addì 4 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 46. — LESEN

(3636)

REGIO DECRETO 11 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Gisonne » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 16 maggio 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Gisonne », riportato nel catasto del comune di Grazzanise in testa a Gravante Caterina fu Antonio, foglio di mappa 8, particella 34, per la superficie di Ha. 0.80.69 e con l'imponibile di L. 80,69.

Il descritto fondo confina con le proprietà di Gravante Margherita e sorelle fu Francesco, di Pignatelli Luigi fu Riccardo e di Luciano Vincenzo fu Giuseppe-Andrea, e con la strada comunale degli « Schiavi »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 27 giugno 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Gisonne » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 2500 (duemilacinquecento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 11 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 luglio 1941-XIX
Registro n. 14 *Finanze, foglio n.* 191. — D'ELIA

(3632)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 21 giugno 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise, in testa a Carlino Antimo fu Martino, al foglio di mappa 11, particelle 7 e 38, per la superficie complessiva di Ha. 2.27.93 e con l'imponibile di L. 227,93. Il suddescritto fondo è diviso in due appezzamenti contraddistinti in catasto l'uno con la particella 7 del foglio di mappa 11 e l'altro con la particella 38 dello stesso foglio.

Il primo confina con la proprietà della Parrocchia di Brezza, con la proprietà Viciglione cav. Tommaso di Girolamo, con la proprietà Carlino Nicola fu Antimo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua, con la proprietà Cerchiello Vincenzo fu Giovanni, con la proprietà Lanna Agostino fu Luigi.

Il secondo confina con la proprietà Abbate Maria Giovanna di Angelo, con la strada comunale Altura, con la proprietà Gravina Carmine fu Pietrangelo, con la strada provinciale S. Andrea del Pizzone-Capua;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 5 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 5600 (cinquemilaseicento) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 45. — LESEN

(3635)

REGIO DECRETO 25 luglio 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Imbrecciata Altura » nel bacino del Volturno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 19 giugno 1941-XIX, con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-V, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Imbrecciata Altura », riportato nel catasto del comune di Grazzanise, in testa a Gravante Antonio fu Pasquale per 1/3, Gravante Giuseppe fu Antonio per 1/3, Gravante Giustina fu Antimo per 1/3 proprietari, e di Silvestro Carmela di Pietro ved. Gravante usufruttuaria in parte, livellari alla Congrega di carità di Capua ed al comune di Grazzanise, al foglio di mappa 11, particella 48 per la superficie di Ha. 2.22.96 e con l'imponibile di L. 222,96.

Il suddescritto fondo confina con le proprietà di Gravante Giustina ed altri fu Filippo e Feola Maria Giuseppa fu Pasquale, di Gravina Giuseppe di Salvatore, di Carlino Nicola fu Antimo e con la strada comunale « Prataro »;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta presentata il 5 luglio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza ai fini dell'Opera che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Imbrecciata Altura » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 7000 (settemila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 25 luglio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1941-XIX
Registro n. 15 *Finanze, foglio n.* 44. — LESEN

(3633)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Macchia del Piano » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 1° maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato, su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Macchia del Piano » riportato nel vigente catasto rustico di Castelluccio dei Sauri in testa alla ditta:

A) Lucarelli Ottavio fu Bartolomeo, alla partita 378, foglio di mappa 2, particelle 1/*b*, 2, 4, 5/*a*, 6/*b*, 7, 8, 9/*a*, 11, per la superficie complessiva di Ha. 142.63.36, e con l'imponibile di L. 6.655,27.

Il fondo confina: a nord, con terreni dei signori Santino Michele e Pietro di Bartolomeo; ad est, con terreni di Franco Edmondo fu Raffaele; a sud, con torrente Cervaro; ad ovest, con tratturello per Castelluccio dei Sauri.

Il fondo in parola, come risulta dagli atti, è di proprietà di detto Lucarelli Ottavio fu Bartolomeo.;

B) Lucarelli Ottavio fu Bartolomeo e Franco Edmondo fu Raffaele, alla partita 380, foglio di mappa 2, particelle 1/*a*, 5/*c*, 6/a_2 per la superficie di Ha. 0.57.20 e con l'imponibile

di L. 35,11 per la parte spettante a Lucarelli Ottavio. Di questo appezzamento come risulta dagli atti, sono proprietari i detti signori Lucarelli Ottavio e Franco Edmondo;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Macchia del Piano » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 342.500 (trecentoquarantaduemilacinquecento) + L. 700 (settecento) per la parte in comune da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 15. — LESEN

(3677)

REGIO DECRETO 1° agosto 1941-XIX.

Trasferimento in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo « Coppa d'Oro » nel Tavoliere di Puglia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduta la decisione in data 2 maggio 1941-XIX con la quale il Collegio centrale arbitrale, costituito ai sensi dell'art. 30 del regolamento legislativo 16 settembre 1926-IV, n. 1606, modificato con R. decreto-legge 30 marzo 1933-XI, n. 291, ha riconosciuto e dichiarato su richiesta dell'Opera nazionale per i combattenti, che il fondo qui appresso indicato si trova nelle condizioni previste dallo stesso regolamento legislativo perchè se ne possa disporre il trasferimento al patrimonio dell'Opera:

Fondo denominato « Coppa d'Oro » riportato nel vigente catasto rustico del comune di Foggia in testa a De Luca Giuseppe, Francesco-Paolo e Riccardo fratelli fu Pietro, proprietari e Tapputi Schinosa Isabella fu Giuseppe ved. De Luca, usufruttuaria in parte, alla partita 1296, foglio di mappa 182, particella 7-*b*, per la superficie di Ha. 21.41.00, e con l'imponibile di L. 1541.

Il fondo confina: a nord, con proprietà De Luca Luigi; ad est, con proprietà Muscio Alessandro ed Emanuele Giuseppe; a sud, con fondo masseria Convegna di Gioia Vito; ad ovest, con proprietà Caprile De Vito Piscitelli;

Veduta l'istanza dell'Opera anzidetta, presentata il 31 maggio 1941-XIX e intesa a conseguire l'indicato trasferimento;

Veduto il piano sommario di trasformazione colturale dei terreni e ritenuta la convenienza, ai fini dell'Opera, che esso sia effettuato;

Veduto il sopracitato regolamento legislativo ed il R. decreto-legge 11 novembre 1938-XVII, n. 1834;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

Vista la delega 3 novembre 1939-XVIII, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, al Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il fondo « Coppa d'Oro » sopradescritto è trasferito in proprietà dell'Opera nazionale per i combattenti.

Art. 2.

E' ordinata la immediata occupazione del fondo stesso, da parte dell'Opera nazionale per i combattenti, la quale dovrà depositare alla Cassa depositi e prestiti la somma di L. 50.000 (cinquantamila) da essa offerta come indennità e non accettata dagli aventi diritto, in attesa della definitiva liquidazione e dello svincolo a norma del citato regolamento.

Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo, è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 1° agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RUSSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 16 *Finanze, foglio n.* 16. — LESEN

(3676)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.

Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo « Costanza ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 28 settembre 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1940-XVIII, registro n. 14 Marina, foglio n. 164, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, del piroscafo *Costanza;*

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;

Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il piroscafo *Costanza*, già inscritto temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria scorta a convogli, è radiato da detto ruolo dalle ore 20 del 6 maggio 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 242.

(3587)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 25 aprile 1941-XIX, registro n. 5 Marina, foglio n. 395, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Pirocisterna *Pensilvania*: dalle ore 24 del 17 febbraio 1941;
Pirocisterna *Clelia Campanella*: dalle ore 24 del 4 aprile 1941;
Pirocisterna *Riva Ligure*: dalle ore 24 del del 6 aprile 1941;
Pirocisterna *Antonio C.*: dalle ore 24 del 6 aprile 1941;
Pirocisterna *Prometeo*: dalle ore 24 del 4 aprile 1941;
Motoveliero *Bice*: dalle ore 18 dell'8 maggio 1941;
Motoveliero *Cuor di Gesù*: dalle ore 17 dell'8 maggio 1941;
Motoveliero *Fratelli Scalabrino*: dalle ore 8 dell'11 aprile 1941;
Motoveliero *Luigi Rizzo*: dalle ore 18 del 19 aprile 1941;
Motoveliero *Peppino C.*: dalle ore 15 del 24 marzo 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 244.

(3673)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 2 giugno 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1941, registro n. 9 Marina, foglio n. 302, riguardante iscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi da crociera, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Motoveliero *Antonio Landi*: dalle ore 8 del 5 giugno 1941;
Motoveliero *San Nicola B.*: dalle ore 8 del 18 giugno 1941.

Il nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *agosto* 1941-XIX
Registro n. 11 *Marina, foglio n.* 237.

(3672)

REGIO DECRETO 8 agosto 1941-XIX.
Radiazione dal ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 30 gennaio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 14 febbraio 1941-XIX, registro n. 2 Marina, foglio n. 449, riguardante inscrizione temporanea nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, di navi mercantili requisite per esigenze delle Forze armate;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina;
Vista la delega 8 dicembre 1940-XIX, rilasciata dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per la marina al Sottosegretario di Stato per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Le seguenti navi mercantili, già iscritte temporaneamente nel ruolo del naviglio ausiliario dello Stato, categoria navi onerarie, sono radiate da detto ruolo dall'ora e dalla data indicata a fianco di ciascuna di esse:

Piroscafo *Silvio Scaroni*: dalle ore 24 del 12 giugno 1941;
Piroscafo *Giovinezza*: dalle ore 24 del 18 maggio 1941;
Piroscafo *Sardica*: dalle ore 24 del 1° maggio 1941;
Piroscafo *Sabaudia*: dalle ore 3 del 16 aprile 1941.

Il Nostro Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 8 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

RICCARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 agosto 1941-XIX
Registro n. 11 Marina, foglio n. 243.

(3674)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 11 settembre 1941-XIX.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino) e della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di sottoporre la Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, con sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino), e la Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono sciolti gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, con sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino), e della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

MUSSOLINI

(3678)

DECRETO MINISTERIALE 9 agosto 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della S. A. Costruzioni Appoderamenti, con sede a Milano.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 18 novembre 1940 con il quale fu trasformato in sindacato il precedente provvedimento di sequestro adottato nei confronti della Società Italiana Costruzioni Appoderamenti, con sede a Milano;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 18 novembre 1940 con il quale la S. A. Costruzioni Appoderamenti, con sede a Milano fu sottoposta a sindacato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 agosto 1941-XIX

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

p. Il Ministro per le corporazioni
AMICUCCI

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1941-XIX.

Proroga del divieto di caccia sui fondi costituenti le ex riserve di caccia di « Grimana » e di « Valli Raccano » in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 5 giugno 1939-XVII, n. 1016;

Visti i decreti Ministeriali 18 agosto 1940-XVIII e 31 dicembre 1940-XIX con i quali è stato disposto, ai sensi dell'art. 23 del surricordato testo unico fino al 31 marzo 1941-XIX il divieto di caccia, sotto qualsiasi forma, sui terreni di proprietà dei signori Franceschetti Agostino e Fratelli fu Angelo, costituenti le ex riserve di caccia denominate « Grimana » della estensione di Ha. 425, sita in comune di Loreo, e « Valli Raccano » della estensione di Ha. 308, sita nei comuni di Canaro e Polesella;

Ritenuta la opportunità di prorogare ulteriormente la durata del divieto come sopra disposto;

Sulla proposta del Comitato provinciale della caccia di Rovigo ed udito il Comitato centrale della caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 18 agosto 1940-XVIII e 31 dicembre 1940-XIX sui fondi di proprietà dei signori Franceschetti Agostino e Fratelli fu Angelo, costituenti il comprensorio delle ex riserve di caccia come sopra descritte, è prorogato fino a tutto il 1° gennaio 1942-XX.

Il Comitato provinciale della caccia di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà più opportuno, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 settembre 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(3689)

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1941-XIX.

Sostituzione del sindacatore della ditta Piratoni e Biancheri, con sede a San Remo.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 21 febbraio 1941-XIX con il quale il rag. Ignazio Ramone fu nominato sindacatore della ditta Piratoni e Biancheri, con sede in San Remo;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del rag. Ignazio Ramone, richiamato alle armi;

Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Imperia;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il rag. Enrico Formaggini è nominato sindacatore della ditta Piratoni e Biancheri, con sede in San Remo, in temporanea sostituzione del rag. Ignazio Ramone, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

(3687) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1941-XIX.
Nomina del sig. Bruzzone Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Genova.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Giuseppe Casanova fu Giuseppe, agente di cambio presso la Borsa di Genova, ha chiesto che sia nominato suo rappresentante il sig. Mario Bruzzone fu Vittorio;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Genova;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Mario Bruzzone è nominato rappresentante del sig. Giuseppe Casanova, agente di cambio presso la Borsa di Genova.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

(3713) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1941-XIX.
Approvazione di alcuni tassi di premio per le assicurazioni sulla vita, presentati dalla Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con R. decreto 4 marzo 1926, n. 519;
Vista la domanda della Società anonima « Assicurazioni Generali » con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere dall'età 86 a 90 anni i tassi di premio delle tariffe di rendita vitalizia immediata 9 e 9-*F*, approvati per l'età di 85 anni con decreto Ministeriale 11 maggio 1940;
Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Si autorizza la Società anonima « Assicurazioni Generali », con sede in Trieste, ad estendere fino all'età di 90 anni i tassi di premio delle tariffe di rendita vitalizia immediata 9 e 9-*F*, approvati per l'età di 85 anni con decreto Ministeriale 11 maggio 1940.

Roma, addì 12 settembre 1941-XIX

(3690) p. *Il Ministro*: AMICUCCI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, il Ministro per le finanze ha rimesso in data 13 settembre 1941-XIX, alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 luglio 1941-XIX, n. 865, concernente l'aumento del fondo di dotazione della Sezione di credito cinematografico presso la Banca nazionale del Lavoro.

(3714)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 8 agosto 1941-XIX è stato concesso l'exequatur all'avv. Mario Gobbo, console di Svezia a Firenze.

(3696)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Si comunica che il giorno 1° settembre corrente è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Cascine Vica, frazione del comune di Rivoli Torinese, provincia di Torino.

(3694)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica Roverbella e Uniti

Con R. decreto 22 maggio 1941-XIX, n. 1669, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto successivo, registro n. 14, foglio n. 245, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, il comprensorio del Consorzio di bonifica Roverbella e Uniti è stato ampliato con l'aggregazione di una zona della superficie di ha. 6.93.72.

(3653)

Costituzione del Consorzio di bonifica « Vaso Quadretto » in provincia di Brescia

Con R. decreto 24 aprile 1941-XIX, n. 672, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio successivo, registro n. 14, foglio n. 187, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito il Consorzio di bonifica « Vaso Quadretto » con sede in comune di Pedergnaga-Oriano (provincia di Brescia).

(3654)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffide per smarrimento di quietanze di titoli del Prestito redimibile 5 %

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 29.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 5ª n. 365866, di L. 200, rilasciata dalla esattoria di Cagliari, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Cutreddu Italia fu Felice, secondo l'art. 847 del ruolo fabbricati del comune di Cagliari, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Faggioli Amedeo di Alessandro.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Cagliari l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 30.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 1ª n. 318714, di L. 251, rilasciata dall'esattoria di Longarone il 16 marzo 1937, per versamento della 1ª, 2ª e 3ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Arlant Clara e Maria fu Bernardo, Arlant G. Battista fu Pietro proprietari, Salvador Giovanna fu Giacomo usufruttuaria in parte, secondo l'art. 1 del ruolo terreni del comune di Longarone (Belluno), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Arlant Maria fu Bernardo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Belluno l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 31.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 7ª n. 580354, di L. 70, rilasciata il 17 febbraio 1940 dalla esattoria di Montale, per versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Castellani Tullio fu Pilade, secondo l'art. 4 del ruolo terreni del comune di Montale (Pistoia), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Castellani Tullio fu Pilade.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Pistoia l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 32.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 301201, di L. 16,75, rilasciata dalla esattoria di Campomaggiore il 23 dicembre 1940, per versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Appio Cecilia fu Giuseppe, secondo l'art. 1 del ruolo fabbricati del comune di Campomaggiore, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito alla stessa Appio Cecilia fu Giuseppe.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Potenza l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª n. 638276, di L. 20; serie 9ª n. 638337, di L. 16; serie 8ª n. 350309, di L. 16; serie 8ª n. 350372, di L. 16; serie 8ª n. 350423, di L. 16; rilasciate, rispettivamente, il 15 febbraio 1939, il 16 aprile 1939, il 14 agosto 1939, il 15 ottobre 1939, dalla esattoria comunale di Fiumalbo, per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Serafini Giovanni fu Giovanni, secondo l'art. 20 del ruolo terreni del comune di Fiumalbo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito allo stesso Serafini Giovanni fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Modena, l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 33-II.

E' stato denunziato lo smarrimento delle quietanze serie 9ª n. 638275, di L. 70; serie 9ª n. 638338, di L. 66; serie 8ª n. 350308, di L. 66; serie 8ª n. 350371, di L. 66; serie 8ª n. 350422, di L. 66, rilasciate rispettivamente il 15 febbraio 1939, 16 aprile 1939, 11 giugno 1939, 14 agosto 1939, 15 ottobre 1939, dalla esattoria di Fiumalbo, per versamento della 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Serafini Giovanni fu Giovanni secondo l'art. 53 del ruolo fabbricati del comune di Fiumalbo (Modena), con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Serafini Giovanni fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Modena l'attestazione che terrà le veci delle quietanze smarrite agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 34.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª, n. 563410, di L. 1000, rilasciata il 13 marzo 1941 dalla esattoria di Palermo, per versamento della intera quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Mosca Giovanni ed eredi Giacomo, Teresa, Domenico ed altri, secondo l'art. 449 del ruolo fabbricati del comune di Palermo, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Mosca Giacomo fu Giovanni.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Palermo l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 35.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 3ª n. 343247, di L. 116,70, rilasciata il 28 agosto dalla esattoria di Montecompatri, per versamento della quarta rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Berluti Angela fu Annibale, secondo l'art. 9 del ruolo terreni del comune di Colonna, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito ad essa Berluti Angela fu Annibale.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Roma l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 36.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza esattoriale serie 8ª, mod. 1, n. 304286, di L. 200, rilasciata il 14 febbraio 1940 dalla esattoria di Fenestrelle, per versamento della 4ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile immobiliare 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, per l'art. 5 del ruolo fabbricati del comune di Pragelato, con designazione dello stesso denunziante per il ritiro dei titoli.

Ai termini e per gli effetti dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria provinciale di Torino l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 37.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 6ª n. 326251, di L. 100, rilasciata il 18 dicembre 1937 dall'esattoria di Castiglione M. Marino, per il versamento della 6ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 %, di cui al Regio decreto-legge 5 ottobre 1936. n. 1743, dovuta dalla ditta Lalli Pasquale, Abele, Emilio, Elena, Giacinta fu Manfredo, D'Aloisio Emilia fu Domenico, usufruttuaria, secondo l'art. 7 del ruolo fabbricati del comune di Castiglione M. Marino, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Lalli Abele fu Manfredo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Chieti l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita agli effetti della consegna dei titoli definitivi del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 38.

E' stato denunziato lo smarrimento della quietanza serie 8ª n. 918661, di L. 50, rilasciata il 7 agosto 1939 dalla esattoria di Scicli, per il versamento della 1ª rata della quota di sottoscrizione al Prestito redimibile 5 % di cui al R. decreto-legge 5 ottobre 1936, n. 1743, dovuta dalla ditta Betto Francesco fu Vincenzo, secondo l'art. 32 del ruolo fabbricati del comune di Scicli, con delega per il ritiro dei titoli definitivi del prestito a Betto Bartolomeo fu Vincenzo.

A norma dell'art. 19 del R. decreto 20 novembre 1937, n. 1903, si fa noto che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso, senza che siano intervenute opposizioni, verrà trasmessa alla Sezione di Regia tesoreria di Ragusa l'attestazione che terrà le veci della quietanza smarrita, agli effetti della consegna dei titoli del prestito.

Roma, addì 4 settembre 1941-XIX

Il direttore generale: POTENZA

(3575)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 10 settembre 1941-XIX - N. 185

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,24	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	—
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	330,23
Portogallo (scudo)	0,7695	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	3,85205
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	75,60
Id. 3,50 % (1902)	73,375
Id. 3 % lordo	52,775
Id. 5 % (1935)	93,075
Redimibile 3,50 % (1934)	72,30
Id. 5 % (1936)	94,55
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,325
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	96,575
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	96,425
Id. Id. Id. 5 % Id. (1944)	97 —
Id. Id. Id. 5 % Id. (1949)	97,50
Id. Id. Id. 5 % Id. (1950)	97,025

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, con sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino);

Dispone:

Il rag. Adolfo Madia fu Gaetano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Altavilla Irpina, avente sede nel comune di Altavilla Irpina (Avellino) ed i signori rag. Ettore Curto di Antonio, rag. Costantino Silvestro di Vincenzo e rag. Domenico Montesarchio sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3679)

Nomina del commissario straordinario della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda (Cremona)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, con sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona);

Dispone:

Il dott. Luigi Capetta di Emilio è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale ed artigiana di Rivolta d'Adda, avente sede nel comune di Rivolta d'Adda (Cremona), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3680)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Episcopia (Potenza), Contessa Entellina (Palermo) e Roccapalumba (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Vedute le proposte della Sezione di credito agrario del Banco di Napoli — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Napoli e della Sezione di credito agrario del Banco di Sicilia — istituto di credito di diritto pubblico — con sede in Palermo;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Il signor Giuseppe Pavese di Vitantonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Episcopia (Potenza);

Il signor Andrea Candura di Angelo, per la Cassa comunale di credito agrario di Contessa Entellina (Palermo);

Il signor Giuseppe Burzotta di Pietro, per la Cassa comunale di credito agrario di Roccapalumba (Palermo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

V. AZZOLINI

(3695)

ORDINI DEI SANTI MAURIZIO E LAZZARO E DELLA CORONA D'ITALIA

Avviso di rettifica

Le nomine a Commendatore (da Bancale Emilio a Zingales Francesco) ed a Ufficiale (da Barberis Umberto a Zannini Licurgo) pubblicate nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 30 luglio 1941, pagg. 22 e 23, colonna 2 e 1, debbono intendersi avvenute nell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro.

(3715)

CONCORSI

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria del concorso a 35 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visti i decreti Ministeriali in data 3 aprile e 14 ottobre 1940-XVIII, con i quali venne indetto un concorso per esami a 35 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio (grado 11°, gruppo *B*);

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami del concorso anzidetto e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 35 posti di capotecnico aggiunto d'artiglieria e genio, indetto con i decreti Ministeriali in data 3 aprile e 14 ottobre 1940-XVIII:

1. Cattani Giuseppe	con punti	17,76
2. Izzi Alfredo	»	17,66
3. D'Amico Aldo	»	17 —
4. Aprile Orazio	»	16,03
5. Langella Antonio	»	15,66
6. Medici Domenico	»	15,20
7. Capra Bruno	»	15,17
8. Cusulini Mario	»	15 —
9. Troiano Modesto	»	14,87
10. Privitera Antonino	»	14 —
11. Sena Luigi	»	13,33
12. Tizi Riccardo	»	13,03

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 19 luglio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Ministro per la guerra
SCUERO

(3660)

MINISTERO DELLA GUERRA

Graduatoria dei concorsi a 25 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, specialità tecnologica meccanica e a n. 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, specialità architettonico edile.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, col quale vennero indetti concorsi per esami a sei posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio nella specialità tecnologico-meccanica e a quattro posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio nella specialità architettonico edile (gruppo *B*, grado 11°);

Visto il decreto Ministeriale 14 ottobre 1940-XVIII, col quale i posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio, messi a concorso col decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII, vennero elevati da 10 a 38 di cui 25 vennero assegnati alla specialità tecnologico-meccanica e 13 alla specialità architettonico-edile, ed il termine perentorio per la presentazione delle domande e relativi documenti per l'ammissione ai concorsi anzidetti venne prorogato al 15 dicembre 1940-XIX;

Riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami dei concorsi anzidetti e visto il risultato degli esami stessi;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 25 posti di disegnatore tecnico aggiunto d'artiglieria e genio nella specialità tecnologico-meccanica, indetto col decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII:

1. Farnetti Dante . . . . con punti 17,11
2. Cusulini Mario . . . . » 16,67
3. Cerasuolo Castresino . . . . » 15,17
4. Fazzolari Giuseppe . . . . » 14,50
5. Medici Domenico . . . . » 14 —

Art. 2.

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per esami a 13 posti di disegnatore tecnico aggiunto di artiglieria e genio nella specialità architettonico-edile, indetto col decreto Ministeriale 21 maggio 1940-XVIII:

1. Lamba Gabriele . . . . con punti 17.05
2. Tondolo Giovanni . . . . » 16,97
3. Folli Elio . . . . » 16,83
4. Della Sala Luigi . . . . » 15,99
5. Trovato Vittorio . . . . » 15,50
6. Micarelli Fausto . . . . » 14,83
7. Travisano Ruggiero . . . . » 14,33
8. Novara Francesco . . . . » 14,16

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 luglio 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per la guerra*
SCUERO

(3659)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Proroga del concorso ad otto borse di studio biennali per il perfezionamento nelle discipline zootecniche

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto il proprio decreto in data 22 maggio 1941-XIX, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 140 del 17 giugno stesso anno, con il quale è stato bandito un concorso per titoli ad otto borse di studio biennali di L. 15.000 annue ciascuna da conferirsi a laureati in scienze agrarie ed in medicina veterinaria, che intendano perfezionarsi nelle discipline zootecniche;

Ritenuta l'opportunità di concedere un nuovo termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso suddetto;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso ad otto borse di studio biennali indetto con decreto Ministeriale 22 maggio 1941-XIX è prorogato di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

p. *Il Ministro*: NANNINI

(3684)

REGIA PREFETTURA DI LECCE

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

Graduatoria in merito delle concorrenti a quattro posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939-XVIII.

1) Camisa Enrica;
2) Corchia Ermelinda;
3) De Benedictis Antonia;
4) Cavallo Giuseppina;
5) Fazzini Ines;
6) Menzani Dina.

Decreto prefettizio di assegnazione delle sedi alle concorrenti a quattro posti di ostetriche condotte vacanti al 30 novembre 1939-XVIII.

1) Camisa Enrica, Casarano;
2) Corchia Ermelinda, Specchia;
3) De Benedictis Antonia, Sternatia;
4) Cavallo Giuseppina, Martignano.

(3579)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.